

## VERBALE DI ASSEMBLEA

### Adeguamento statutario ai sensi del D. Lgs. n. 117/2017



Il giorno 2 marzo 2023, alle ore 21, presso la sede dell'Associazione paesana, in Località Gombereto n.° 57, Comune di Bagni di Lucca, si è riunita l'assemblea ordinaria dell'Associazione Paesana di Gombereto, per discutere e deliberare in merito all'adeguamento statutario ai fini e per gli effetti del DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N°. 117 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da segretario la signora Celeste Gemignani.

Il Presidente constata la presenza dei seguenti associati:

Claudio Gemignani (PRESIDENTE), Celeste Gemignani (SEGRETARIA), Marco Gemignani, Claudia Panzani, Aldo Lanini (VICEPRESIDENTE), Teresa Mann, Gaia Lanini, Iana Togneri (TESORIERE), Priscilla Valentino, Vito Valentino, Lucrezia Valentino, Walter Gemignani, Carla Lucchesi, Gabriella Lucchesi, Giada Gemignani, Marco Tollari, Marco Barsi.

Il presidente constata che l'Assemblea è regolarmente e validamente costituita ai sensi dello statuto vigente.

Il Presidente illustra l'argomento in oggetto, cioè l'adeguamento dello statuto della Associazione come da decreto legislativo.

Il presidente apre la discussione e, dopo un adeguato e ampio dibattito fra gli associati presenti, propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto.

Il presidente accerta che sono favorevoli all'adeguamento statutario così proposto ai sensi di Legge, tutti i partecipati all'Assemblea.

Il Presidente dichiara dunque approvato all'unanimità il testo del nuovo statuto.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente deliberazione con l'allegato statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo, come previsto, rispettivamente dal co. 3 e dal co. 5 dell'articolo 82 del D. Lgs. N°. 117/2017 e successive modifiche.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 22:50, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

**AGENZIA DELLE ENTRATE**

Direzione Provinciale di Lucca

Ufficio Territoriale di Lucca

Registrazione fatta il 5/6/2023

Al n. 756 serie 3

L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Chiarotti Roberta



# ASSOCIAZIONE PAESANA DI GOMBERETO

## Associazione di promozione sociale

### ART. 1

#### (denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del codice civile del *decreto legislativo 3 luglio 2017, n.° 117 (in seguito denominato "codice del terzo settore")* e successive modifiche, una Associazione avente la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE PAESANA DI GOMBERETO Associazione di promozione sociale", da ora in avanti chiamata associazione, con sede legale nel Comune di Bagni di Lucca e con durata illimitata.

### ART. 2

#### (scopo, finalità e attività)

L'Associazione *non ha scopo di lucro* e prosegue finalità civiche, solidaristiche e di *utilità sociale*, mediante lo *svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* delle seguenti *attività di interesse generale*, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre

un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (co. 1, art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017).

L'associazione non ha fini di lucro, è apolitica e apartitica, aperta ai cittadini di ogni età. Lo scopo dell'associazione è quello di tutelare, qualificare, migliorare, valorizzare, diffondere le tradizioni religiose e storico – folcloristiche, le attività culturali, sportive, artistiche in generale, promuovere la conoscenza del territorio e delle popolazioni che vi abitano. Gestire tutte le attività e iniziative connesse con lo scopo per cui l'associazione è costituita.

L'associazione promuove e organizza dibattiti, conferenze, corsi di aggiornamento, di formazione, di qualificazione professionale nel settore del turismo, della musica, del canto, dello sport, della pittura, della poesia, della fotografia, dell'animazione. Organizza feste paesane; l'associazione potrà somministrare alimenti e bevande in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Per la realizzazione dei propri scopi, l'associazione potrà incaricare artisti, esperti, altro personale specializzato anche esterno all'associazione stessa. Il regime delle responsabilità sia civili che penali, per gli atti posti in essere da e per l'associazione, è disciplinato dalla legge.

L'associazione tuttavia si esonera da responsabilità per colpa lieve e ne rende edotti soggetti privati e pubblici.

L'Associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e col pubblico.

### ART. 3

#### (ammissione e numero degli associati)

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per legge, cioè non inferiore a 7.

Possono aderire all'Associazione, le persone *fisiche* e gli *enti* del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare al consiglio direttivo, una *domanda* che dovrà contenere:

- indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, c. f. , telefono e mail;
- dichiarazione di conoscenza dello statuto con la sua accettazione.

Il consiglio direttivo, delibera secondo *criteri non discriminatori*.

La delibera di accettazione deve essere *comunicata* al richiedente e *annotata* sul libro degli associati.

Se rigettata, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare tale scelta e comunicarla all'interessato.

Qualora il consiglio direttivo si fosse pronunciato negativamente sulla richiesta di ammissione, chi l'ha proposta, può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **ART. 4**

##### **(diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno *il diritto* di :

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sull'attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione ;
- concorrere all'elaborazione ed approvazione del programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno *l'obbligo* di:

- rispettare il presente statuto e i regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri i modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

#### **ART. 5**

##### **(perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *la morte, recesso od esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente statuto, negli eventuali regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danno materiale o morale di una certa gravità all'Associazione, può essere *escluso* dalla stessa mediante deliberazione dell'Assemblea, con voto segreto e dopo aver ascoltato le motivazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere sempre comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione, deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa, non sono *rimborsabili, rivalutabili, trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

## **ART. 6**

### **(organi)**

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo.

## **ART. 6**

### **(assemblea)**

Nell'assemblea hanno *diritto* di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce, all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino a un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno, spedita almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e deve essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti della legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno i  $\frac{3}{4}$  degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati.

## ART. 8

### (consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio direttivo, tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* del consiglio sono:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio direttivo è *formato* da un numero di componenti compreso tra 5 e 9, nominati dall'assemblea per la *durata* di 5 anni e *rieleggibili* per due mandati.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dai presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

## **ART. 9** **(presidente)**

Il presidente *rappresenta legalmente* l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esteri, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è *eletto dall'assemblea* tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente *dura in carica* quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio direttivo, il presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo presidente. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *vice presidente* sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi vi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **ART. 10** **(organo di controllo)**

Tale organo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge.

I *componenti* di questo organo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo *vigila* sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chieder agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 11**  
**(revisore legale dei conti)**

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile, e se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, l'Associazione deve nominare il revisore dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

**ART. 12**  
**(patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, vendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

**ART. 13**  
**(divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'Associazione, ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**ART. 14**  
**(risorse economiche)**

L'Associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del codice del terzo settore e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

**ART. 15**  
**(bilancio di esercizio)**

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal consiglio direttivo, viene *approvato* dall'assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il registro unico nazionale del terzo settore.

Il consiglio direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa di bilancio.

#### **ART. 16**

##### **(bilancio sociale e informativa sociale)**

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il *bilancio sociale*.

#### **ART. 17**

##### **(libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto dal consiglio direttivo.
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del *consiglio direttivo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri *organi associativi*, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno il *diritto di esaminare* esaminare i suddetti libri consultandoli presso la sede dell'associazione, in località Gomereto 57, previo accordo col presidente.

#### **ART. 18**

##### **(volontari)**

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dal consiglio direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfettario*. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D. Lgs 3 luglio 2017 n°. 117.

La qualità del volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

#### **ART. 19** **(lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

#### **ART. 20** **(scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri ETS.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### **ART. 21** **(rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *D. Lgs 3 luglio 2017 n°117 (codice del terzo settore)* e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal codice civile.

